



Comune *di* Polino
www.comune.polino.tr.it

Alla sez. Regionale di Controllo
della Corte dei Conti
Via Martiri dei Lager,77
06120 Perugia

Per il tramite del
Consiglio delle Autonomie Locali
via Alessi n°1 - 06122 Perugia
<mailto:info@CAL-umbria.it>

OGGETTO: quesito ai sensi dell'art.7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n.131

Il sottoscritto Dott. Remigio Venanzi Sindaco del Comune di Polino richiede parere, in merito alla possibilità assunzionale premettendo che:

- l'istruttore tecnico (ex cat. "C" – oggi "Area degli istruttori") ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza 30/09/2024, poiché in graduatoria utile in altro Ente pubblico, ove ha preso servizio. Il dipendente dimessosi è l'**unico** dipendente avente specifiche competenza tecniche in materia di edilizia e LL.PP (tra l'altro il comune di Polino è beneficiario di fondi PNRR (e non solo) che, è notorio, hanno un cronoprogramma assai stringente sia per l'esecuzione, sia per la rendicontazione, - il suddetto dipendente, era stato regolarmente stabilizzato, grazie al finanziamento di cui al fondo ministeriale istituito, ai sensi dell'art. 3 bis dell'art. 57, del D.L. 104/2020 e smi, (questo comune, ha ovviamente chiesto alla struttura commissariale del Sisma " *se una nuova assunzione avente la stessa qualifica e profilo - oggi, con il vigente CCNL "Area degli istruttori", con profilo tecnico di "geometra" - in sostituzione, in pratica, del dipendente che si è dimesso, usufruisca **anch'esso** (allo stesso modo dei costi per il dipendente stabilizzato e poi, appunto, dimessosi) del finanziamento di cui al fondo ministeriale istituito, ai sensi dell'art. 3 bis dell'art. 57, del sopra citato D.L. 104/2020 e smi, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 del suddetto D.L."*).



Comune *di* Polino

www.comune.polino.tr.it

- La risposta, pervenuta per ora informalmente, non è stata positiva; infatti, la nuova assunzione, pur trattandosi di sostituzione di dipendente dimessosi, sarà a carico dell'ente e non del fondo ministeriale. In questo caso, pertanto, cambia radicalmente la sostenibilità dell'assunzione stessa, sia a livello prettamente finanziario che giuridico, stanti i vincoli inerenti la c.d. "capacità assunzionale" di cui al D.M. n. 34 del 17/03/2020.

- i conseguenti calcoli circa la "capacità assunzionale" non consentono l'assunzione di un dipendente dell'"Area degli istruttori", ex cat. C. Al contempo c'è da aggiungere che l'art. 25 co 10 del CCNL "Funzioni locali del 16/11/2022, prevede la conservazione del posto presso il Comune (per la durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione).

Stando i fatti nel modo sopra descritto, perché sia assicurata l'agibilità dell'azione amministrativa, si chiede

1) Al fine di garantire il rispetto del principio di autosufficienza della P.A., se è comunque possibile procedere ad assunzione – in casi indubbiamente anomali e singolari, per cause oggettivamente non governabili né prevedibili dall'ente - pur in assenza di "capacità assunzionali" ed in presenza della norma di cui all'art. 25 co 10 del CCNL "Funzioni locali del 16/11/2022.

Distinti saluti

Narni, 19 dicembre 2024

IL SINDACO

Dott. Remigio Venanzi

**File firmato digitalmente*